



COMUNE DI CANISCHIO
Città Metropolitana di TORINO

Via Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)

☎ 0124/65999 Fax 0124/698480

ORDINANZA N. 21/2024

Oggetto: **“Festa Patronale San Lorenzo 2024”.** Divieto di somministrazione e vendite di bevande in bottiglia di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche aperte al pubblico.

IL VICE SINDACO

Vista la richiesta prot. n. 1884 del 24.07.2024 pervenuta dal Sig.FOGLIASSO Mauro, in qualità di Presidente dell'Associazione PRO LOCO DI CANISCHIO APS con sede in frazione Mezzavilla n. 7 a Canischio, tendente ad ottenere autorizzazione per la manifestazione temporanea denominata “Festa Patronale di San Lorenzo 2024” nella Piazza comunale – area camper, consistente in somministrazione di alimenti e bevande e trattenimento musicale e danzante, che si svolgerà nei giorni 9– 10 – 11 e 12 agosto 2024;

Dato atto che c'è la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possono risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo per gli esercizi che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aree aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento nei giorni 9 –10 – 11 e 12 agosto nel seguente orario:

- Inizio: Venerdì 9 agosto 2024 ore 19,00
- Fine: Martedì 13 agosto 2024 ore 02,00;

Visto l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e smi Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 Agosto 1999, n. 265;

Visto l'articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e smi Approvazione del testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza,

ORDINA

- 1) E'fatto divieto assoluto di somministrazione e vendita bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengono all'interno del locale e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate, con occupazione di suolo pubblico;
- 4) il divieti di cui al ai punti 1) e 2) hanno efficacia su tutto il territorio comunale dalle ore 19.00 del giorno venerdì 9 agosto 2024 alle ore 02,00 del giorno martedì 13 agosto 2024;
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica nella misura pari a : min € 50,00 – max: €. 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo editabile, pari a €. 100,00.
- 6) Per la violazione delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica nella misura pari a: min €. 25,00 – max: € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo editabile, pari a €. 50,00
- 7) Che la presente ordinanza venga trasmessa a:
 - ✓ Associazione Pro Loco di Canischio nella persona del Presidente;
 - ✓ al Prefetto per le adozioni, ai sensi dell'articolo 13 della Legge 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle forze di polizia.

Canischio, li 05.08.2024

IL VICE SINDACO
Firmato in originale (GALLI Giulia)